DECISIONI DI GIUSTIZIA SPORTIVA > FIGC - CDF (CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE) - SOPPRESSO

> Stagione sportiva: 2012/2013

F.I.G.C. - CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CDF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CDF del 6 Febbraio 2013 e su www.figc.it: 1. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI € 70.000,00; INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, C.G.S. E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI GIANELLO MATTEO, CANNAVARO PASQUALE E GRAVINA GIANLUCA, IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 15.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/118BPF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Ufficiale n. 55/CDN del 18.12.2012 2. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/118BPF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Ufficiale n. 55/CDN del 18.12.2012 3. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/118BPF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Ufficiale n. 55/CDN del 18.12.2012

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CDF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CDF del 26 Febbraio 2013 e su www.figc.it: 1. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI € 70.000,00; INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, C.G.S. E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI GIANELLO MATTEO, CANNAVARO PASQUALE E GRAVINA GIANLUCA, IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 15.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/118BPF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Ufficiale n. 55/CDN del 18.12.2012 2. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/118BPF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Ufficiale n. 55/CDN del 18.12.2012 3. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 16.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/118BPF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012 - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Ufficiale n. 55/CDN del 18.12.2012 1. Con atto del 25 ottobre 2012 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, i calciatori della società SSC Napoli Gianello Matteo, Cannavaro Pasquale e Gravina Gianluca, per aver violato, in relazione alla gara del Campionato di Serie A svoltasi il 15 aprile 2010 ed il 22 maggio 2011, il 1a indagini penali relative alla gara Sampdoria/Napoli ed integra tutti atti di rito ed effettuate successivamente alla stessa, ha dato luogo a due distinte vicende sportive. Infatti, il Procuratore Federale riteneva che i calciatori in parola si erano appresi da Matteo Gianello che quest'ultimo aveva ricevuto un contatto da una persona della Società Sampdoria che gli proponeva di incitare a suo compagno di squadra Cannavaro di non fare il massimo per favorire la squadra di Serie B Sampdoria in Champions League. Successivamente, i calciatori in argomento che Gianello aveva detto di essere posti in contatto con i compagni Quagliarella, Cannavaro e Gravina, che rifiutarono la proposta. Quagliarella sentito riferiva di essere stato contattato da un dirigente della Sampdoria che gli proponeva di fare in modo che la squadra di Serie B Sampdoria vincesse la partita. Quagliarella riferiva di essere stato chiamato dal dirigente di Sampdoria per la seconda volta, il giorno successivo, per sapere se avesse parlato con i compagni di squadra. Gravina riferiva di essere stato contattato da un dirigente della Sampdoria che gli proponeva di fare in modo che la squadra di Serie B Sampdoria vincesse la partita. Cannavaro riferiva di essere stato contattato da un dirigente della Sampdoria che gli proponeva di fare il massimo per favorire la squadra di Serie B Sampdoria in Champions League. Gravina riferiva di essere stato contattato da un dirigente della Sampdoria che gli proponeva di fare il massimo per favorire la squadra di Serie B Sampdoria. Il Procuratore Federale, ritenendo che i calciatori in argomento avessero violato gli obblighi di lealtà, correttezza e probità, ha deferito i calciatori in argomento. Il Tribunale Federale, ritenendo che i calciatori in argomento avessero violato gli obblighi di lealtà, correttezza e probità, ha inibito i calciatori in argomento